

OGGETTO: Regime di deroga al divieto di utilizzo di volatili appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria. Presa d'atto della sospensione della deroga disposta dal Ministero della Salute con provvedimento n.27317 del 23.12.2014.

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Viene preso atto del provvedimento di sospensione del regime di deroga al divieto di utilizzo di volatili appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria (autorizzato, per la stagione venatoria 2014-2015, con DGR n.1372 del 28.07.2014 in applicazione dell'Ordinanza del Ministro della Salute 8 aprile 2014) emanato dal Ministero della Salute (provvedimento prot. 27317 del 23.12.2014 a firma del Direttore Generale della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari) a seguito di mutata situazione epidemiologica (conferma di positività a un virus influenzale sottotipo H5N8 ad alta patogenicità nell'ambito di allevamento avicolo ubicato in territorio veneto), nonché viene conseguentemente sospeso il regime di deroga autorizzato, per la stagione venatoria 2014-2015, con DGR n.1372 del 28.07.2014.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- nota Ministero della salute, Direzione generale della sanità Animale e dei farmaci veterinari prot. 27317 del 23.12.2014.
-

L'Assessore Daniele Stival, di concerto con gli Assessori Luca Coletto e Franco Manzato, riferisce quanto segue.

Con DGR n. 1372 del 28.07.2014 la Giunta regionale, in applicazione dell'Ordinanza 8 aprile 2014 emanata dal Ministro della Salute, ha autorizzato, per la stagione venatoria 2014/2015, il regime di deroga all'utilizzo nell'esercizio venatorio di richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi previsto dalla Decisione 2005/574/CE del 18.08.2006 e ss.mm.ii., nei limiti e secondo le disposizioni operative concernenti l'anagrafica dei detentori di richiami e la tracciabilità dei richiami stessi di cui alla DGR n.2058 del 07.07.2009 nonché nei limiti e secondo le disposizioni operative di cui agli Allegati A,B,C,D ed E della DGR n.1637 del 31.07.2012.

Con l'allegato provvedimento prot. n.27317 del 23.12.2014 facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato A**, trasmesso agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e della Provincia Autonoma di Trento nonché all'Assessorato all'Agricoltura della Provincia Autonoma di Bolzano, il Direttore Generale della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute, a seguito di mutata situazione epidemiologica (conferma di positività a un virus influenzale sottotipo H5N8 ad alta patogenicità nell'ambito di allevamento avicolo ubicato in territorio veneto), ha disposto la sospensione dei regimi di deroga di cui trattasi, a tal fine evidenziando che "gli uccelli selvatici, e in particolare gli anatidi, rivestono un ruolo fondamentale per quanto riguarda l'introduzione e diffusione dell'influenza aviaria, poiché in grado di mantenere la maggior parte dei virus influenzali aviari nell'ambiente". Modifiche e/o integrazioni a detto provvedimento di sospensione potranno essere adottate dal competente Ministero sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica.

Tutto ciò premesso, si rende necessario disporre la presa d'atto formale del summenzionato provvedimento ministeriale e, conseguentemente, la sospensione dell'autorizzazione del regime di deroga di cui alla DGR n.1372 del 28.07.2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

RICHIAMATA la DGR n.1372 del 28.07.2014 avente per oggetto "Regime di deroga al divieto di utilizzo di volatili appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria (Decisione 2005/734/CE e ss.mm.ii.; Ordinanza del Ministero della Salute datata 8 aprile 2014). Autorizzazione e disposizioni esecutive per la stagione venatoria 2014/2015";

VISTO il provvedimento prot.27317 del 23.12.2014 del Ministero della Salute avente per oggetto "Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8 – Ordinanza ministeriale 8 aprile 2014 – deroga utilizzo richiami vivi - sospensione";

VISTO l'art. 2, c.2 della Legge Regionale n.54 del 31 dicembre 2012;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di sospendere l'autorizzazione del regime di deroga al divieto di utilizzo di volatili appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria, disposta, per la stagione venatoria 2014-2015, con DGR n.1372 del 28.07.2014;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33;
5. di incaricare la Sezione Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia



0027317-23/12/2014-DGSAP-DGSAP-P



Ministero della Salute

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari

Ufficio III – Divisione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Unità centrale di crisi

**Assessorati alla Sanità delle Regioni
e Provincia Autonoma di Trento**

**Assessorato Agricoltura
Provincia di Bolzano
Servizi veterinari**

e p.c.

Commissione europea – DG SANCO

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Ministero dell'Ambiente

Centro di riferimento nazionale per l'influenza aviaria c/o IZS Venezia

Centro di riferimento nazionale per la fauna selvatica (CERMAS) c/o IZS Piemonte

Istituti Zooprofilattici Sperimentali

Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

Italrap

Comando Carabinieri per la tutela della salute

Associazioni di categoria avicole e venatorie

FNOVI

ANMVI

DGSAP II

**Oggetto: influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8 – Ordinanza ministeriale 8 aprile 2014 -
deroga utilizzo richiamo vivi – sospensione.**

In considerazione della mutata situazione epidemiologica venutasi a verificare a seguito della conferma di positività a un virus influenzale sottotipo H5N8 ad alta patogenicità in un allevamento di tacchini da carne della provincia di Rovigo, sulla base delle determinazioni assunte nel corso dell'UCC del 19.12.2014, ai sensi dell'art.1 comma 3 dell'ORDINANZA Ministeriale 8 aprile 2014, è sospesa la deroga al divieto di utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attività venatoria.

La sospensione è in accordo con quanto disposto a livello comunitario dalla decisione della Commissione 2005/734/CE del 19 ottobre 2005 e successive modificazioni. A tal proposito, si ricorda che gli uccelli selvatici, e in particolare gli anatidi, rivestono un ruolo fondamentale per quanto riguarda l'introduzione e diffusione dell'influenza aviaria, poiché in grado di mantenere la maggior parte dei virus influenzali aviari nell'ambiente.

I virus influenzali dall'ambiente possono diffondersi agli allevamenti intensivi di pollame in cui, in particolari condizioni, possono causare enormi danni sia sanitari sia economici.

In particolare dalle evidenze delle indagini epidemiologiche effettuate in altri Stati membri, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, già interessati dalle positività al sottotipo influenzale H5N8, e da ultimo nel caso del focolaio di Porto Viro, Rovigo in Italia, è plausibile che il virus abbia fatto il suo ingresso in allevamenti avicoli in maniera indiretta, attraverso materiale contaminato da uccelli selvatici infetti venuto in contatto con attività umana.


Pertanto, qualsiasi contatto, anche indiretto, con la fauna selvatica, in particolare volatili appartenenti all'ordine degli anseriformi e dei caradriformi, può rappresentare un pericolo per gli allevamenti di pollame, in particolare per quelli situati in zone umide.

In considerazione della situazione attuale, si ritiene opportuno ribadire ulteriormente la necessità di garantire un elevato livello di biosicurezza nelle aziende avicole, come già indicato con dispositivo dirigenziale prot. 27212 del 22.12.2014.

Il presente provvedimento può subire modifiche e/o integrazioni sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica.

Nel ringraziare per la continua collaborazione, si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Silvio Borrello



Responsabile del procedimento:
Santucci Ugo - 06.59946734
email: u.santucci@sanita.it

